

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LE AZIENDE

SPECIALI DI TRASPORTO

- Relazione illustrativa al disegno di legge

- Disegno di legge

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LE AZIENDE
SPECIALI DI TRASPORTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

La legge regionale 4 luglio 1973, n. 17 ha riscosso am
pi consensi da parte delle aziende municipalizzate e dei Comuni
che gestiscono direttamente i trasporti urbani.

Le domande di contributo già presentate all'Assessorato
ai Trasporti presentano le seguenti risultanze:

	INVESTIMENTI	
	EFFETTUATI	PROGRAMMATI
- Spese deliberate dagli Enti	1.851.473.988	11.352.290.693
- " documentate	1.324.982.684	-----
- " ammissibili a contri- buto	1.254.627.458	10.738.810.657

Pertanto, i contributi che la Regione avrebbe dovuto e
rogare accogliendo le domande degli Enti Locali e delle Aziende
- nei limiti di ammissibilità, beninteso - sarebbero stati di Li
re 62.731.375 sulle spese per investimenti effettuati

" 536.940.530 " " " " " programmati

L. 599.671.905 in totale.

Poichè però gli stanziamenti sui bilanci 1972 e 1973 e
rano complessivamente di L. 522.750.000 è stato necessario stra
ciare dagli investimenti già programmati dall'AMTAB di Bari la
somma di L. 1.538.438.115.

La delibera di liquidazione dei contributi nei limiti
di bilancio approvata dalla Giunta in data 22/3/1974 contiene la
riserva della Giunta medesima di accogliere l'istanza di contri-
buto dell'AMTAB integralmente, e quindi anche per la parte ecce-
dente lo stanziamento, in sede di riproposizione e rifinanziamento

to della legge.

Per lo stesso motivo, il disegno di legge all'esame pre vede questo onere pregresso in maniera esplicita.

Ma, inoltre, lo spirito di questa legge, s'inquadra nel l'attuale prospettiva di potenziamento della rete dei servizi pub blici urbani e pertanto offre alle aziende municipalizzate già co stituite o in via di costituzione, nonché agli Enti Locali che sen tano la necessità di gestire servizi di trasporto corrispondenti alle esigenze delle popolazioni locali, uno strumento finanziario per affrontare gli impegni relativi all'acquisto di materiale ro tabile e alla realizzazione di infrastrutture e attrezzature fi sse e mobili inerenti il servizio di trasporto.

A tal fine, si propone l'approvazione della presente leg ge che consente l'assunzione di impegni da parte della Regione fi no al limitè di L. 800.000.000 annui di contributi venticinquenna li, corrispondenti a L. 16 miliardi di investimenti complessivi, cioè ad ulteriori investimenti di L. 4.006.561.885 oltre quelli già deliberati finora.

Il disegno di legge, analogo al testo della legge 4 lu-
glio 1973, n. 17, non prevede termini di validità per la delibera-
zione degli investimenti e la presentazione delle domande, ma po-
ne come limite d'intervento solo l'entità dello stanziamento di bi
lancio fino al suo esaurimento.

7
C. N. / sar

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LE AZIENDE

SPECIALI DI TRASPORTO

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

A decorrere dall'esercizio finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti Locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti il servizio di trasporto.

Ai fini dell'assegnazione del contributo saranno riprese in considerazione le domande già presentate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973 n. 17 per la parte non accolta in quanto eccedente gli stanziamenti.

In sede di erogazione del contributo saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta Regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed

effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

ART. 2

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 3

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge e della legge 4 luglio 1973, n. 17 è autorizzato il limite di spesa di L. 800.000.000. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione dall'anno 1974 all'anno 1998.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

ART. 4


All'onere di L. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento disposto sul cap. 288.

Agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con l'iscrizione dello stanziamento necessario su analogo capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

 VG/sar